

MOZIONE

Ripristino immediato dell'anticipo degli alimenti per i figli minorenni senza limitazioni temporali

del 16 ottobre 2006

Con la presente mozione si chiede la modifica dell'art. 10 cpv. 2 del Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988, eliminando segnatamente il limite temporale per l'anticipo degli alimenti, ossia *"il periodo massimo di sessanta mesi cumulativi"*.

Motivazioni

1. Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989

Ex art. 27 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, entrata in vigore in Svizzera il 26 marzo 1997, gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (cpv. 1).

Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo (cpv. 2).

Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio (cpv. 3).

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata (cpv. 4).

2. Codice civile svizzero - del mantenimento da parte dei genitori (art. 276 - 295)

Ai sensi dell'art. 276 CCS, i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese di educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela (cpv. 1). Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (cpv. 2).

Ex art. 277 CCS, l'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio (cpv. 1). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (cpv. 2).

Giusta l'art. 285 CCS, il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della

sostanza e del reddito del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1).

I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia (art. 289 cpv. 1 CCS). La pretesa si trasmette con tutti i diritti all'ente pubblico che provveda al mantenimento (art. 289 cpv. 2 CCS).

Ex art. 290 CCS, se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento, l'Autorità tutoria o un'altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, a distanza dell'altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l'esecuzione della pretesa di mantenimento.

Il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfano al loro obbligo di mantenimento del figlio (art. 293 cpv. 2 CCS).

3. Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971

Ai sensi dell'art. 27 cpv. della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e l'incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l'obligato non provveda al pagamento. L'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell'obligato al pagamento (cpv. 2).

Ex art. 1 del Regolamento concernente all'anticipo per l'incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (denominato in seguito Ufficio) è competente per l'applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2, del CCS e dell'art. 27 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (cpv. 1). In particolare l'Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti all'altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del giudice o di una convenzione, approvata dall'Autorità competente, quando l'obligato non provvede al regolare versamento (cpv. 2). L'anticipo corrisponde all'importo degli alimenti per figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di fr. 700.00 per ogni figlio (art. 4). L'anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio o dei figli minorenni (art. 5).

Ex art. 7 la domanda dell'anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni (cpv. 1). L'Ufficio provvede, previa diffida all'obligato all'incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente (cpv. 2). L'Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie (cpv. 3).

Ex art. 8, l'Ufficio può querelare l'obligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza familiare (art. 217 CPS).

Ai sensi dell'art. 10, la decisione di anticipo è, di regola, valida un anno ed è rinnovabile alla scadenza (cpv. 1). La prestazione può essere erogata per un periodo al massimo di **sessanta mesi cumulativi** (cpv. 2).

4. Il problema degli anticipi alimenti va risolto alla radice

A partire dal 1. marzo 2005, nel Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988 è stata introdotta la limitazione temporale all'art. 10 cpv. 2, che stabilisce un periodo massimo di sessanta mesi cumulativi per l'erogazione degli alimenti per i figli minorenni dovuti ex art. 276 e seg. CCS

L'introduzione di questa limitazione ha creato gravi disagi e difficoltà a numerose famiglie monoparentali, alle quali è mancato un sostegno finanziario, spesso necessario per il proprio sostentamento.

Molte famiglie monoparentali - già confrontate a situazioni di vita spesso difficili e penalizzanti - hanno dovuto far capo agli assegni integrativi e, quale ultima ratio, all'assistenza sociale.

Oltre a subire situazioni d'ingiustizia e di forti disagi, queste famiglie hanno vissuto un sorta d'abbandono anche da parte dello Stato, che ha limitato nel tempo l'anticipo degli alimenti dovuti ai figli minorenni, senza far praticamente nulla per rafforzare il servizio e la struttura destinati a incassare tali contributi presso i genitori debitori.

Lo Stato - che con questo provvedimento ha inteso contenere qualche spesa nell'ambito della procedura sulle misure di risparmio - ha scelto la strada più semplice per affrontare un problema di fondo che riguarda gli effettivi debitori dei contributi alimentari, ossia il problema concernente l'incasso di quanto anticipato ai genitori con figli a carico.

A questo proposito si richiamano gli atti parlamentari già presentati, segnatamente

- interrogazione del 27 maggio 2005 di Gianni Guidicelli
- interpellanza del 22 febbraio 2005 di Carlo Luigi Caimi e Armando Boneff
- mozione del 21 giugno 2006 di Marina Carobbio per il gruppo PS.

Dai contenuti e dalle richieste dei menzionati atti parlamentari, nonché dai dati a disposizione, risulta infatti che nel Cantone Ticino il servizio incaricato di incassare i contributi alimentari anticipati dallo Stato è assai carente.

Da un confronto con altri Cantoni, il Ticino risulta incassare meno di un terzo di quanto anticipato e questo nonostante i titoli esecutivi di cui dispone il creditore.

Secondo gli autori della presente mozione, anziché penalizzare le famiglie monoparentali - soluzione certamente più semplice e rapida, ma nel contempo più iniqua - lo Stato potrebbe e dovrebbe dotarsi - per usare le parole della mozione del 21 giugno 2006 - di un servizio di incasso alimenti semplice, facilmente accessibile, poco burocratico e che si occupi di tutti gli aspetti dell'incasso di contributi alimentari.

Non da ultimo va rilevato come la situazione finanziaria attuale del Cantone, nonché le previsioni future, siano differenti rispetto a quelle che hanno indotto il Consiglio di Stato a contenere nel tempo l'anticipo degli alimenti per i figli minorenni.

5. Conclusioni

Richiamate le considerazioni di cui ai punti precedenti, ritenuto in particolare che:

- ogni figlio minorenne ha diritto a un livello di vita sufficiente che favorisca il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale;
- lo Stato è chiamato ad adottare adeguati provvedimenti per aiutare i genitori aventi la custodia dei figli minorenni ad attuare questo diritto, anticipando, se e quando necessario, i contributi alimentari e provvedendo al relativo recupero presso il genitore debitore;
- la limitazione temporale nell'anticipo degli alimenti da parte dello Stato penalizza diverse famiglie monoparentali, già confrontate a situazioni di vita molto difficili e delicate;
- il vero problema non è la limitazione nel tempo dell'anticipo alimenti, quanto piuttosto il recupero dei contributi anticipati presso i loro effettivi debitori e relativamente a questo aspetto lo Stato può certamente operare con maggiore efficienza;

si chiede di voler procedere alla modifica dell'art. 10 cpv. 2 del Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988, eliminando segnatamente il limite temporale per l'anticipo degli alimenti, ossia il periodo massimo di sessanta mesi cumulativi.

Giovanni Jelmini

Boneff - Guidicelli - Caimi - Pedrazzini